



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 10 alle Direttive sull'affiliazione alle casse di com- pensazione delle persone soggette all'obbligo di contribuzione (DCC)

Valide dal 1° gennaio 2024

318.106.19 i DCC

10.23

Premessa al supplemento 10, valido dal 1° gennaio 2024

Con il supplemento 10 è stato precisato l'obbligo d'annunciarsi e affiliarsi delle persone giuridiche (N. 2001 seg.) e rielaborato il capitolo 4 concernente l'affiliazione alle casse di compensazione in situazioni che sono in relazione con il diritto internazionale.

Le modifiche sono contrassegnate dall'annotazione 1/24.

-
- 1/24 **4. Cassa di compensazione competente nelle situazioni che sono in relazione con l'estero**
- 1/24 **4.1 Attività lucrativa per datori di lavoro che non sono soggetti all'obbligo contributivo in Svizzera**
- 1027
1/24 Le persone esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera per un datore di lavoro non tenuto a versare i contributi, che non sono ancora state escluse da nessuna cassa di compensazione e non sono domiciliate in Svizzera (in caso contrario, v. N. 1051) sono affiliate alla cassa di compensazione cantonale del luogo in cui svolgono l'attività lucrativa o, in caso di più attività, del luogo in cui svolgono l'attività principale.
- 1/24 **4.2 Attività lucrativa per datori di lavoro soggetti all'obbligo contributivo in Svizzera**
- 1028
1/24 Se si applica l'Accordo con l'UE, la Convenzione AELS, la convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito o un'altra convenzione di sicurezza sociale che prevede l'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi in Svizzera per il personale locale di una rappresentanza diplomatica o consolare o per i lavoratori domestici privati, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi in Svizzera e deve quindi anche affiliarsi a una cassa di compensazione. La cassa di compensazione competente è determinata secondo i N. 1029 segg.
- 1029
1/24 Di regola un datore di lavoro straniero tenuto a versare i contributi in Svizzera che impiega in Svizzera una persona già affiliata a una cassa di compensazione (in quanto svolge un'attività per un altro datore di lavoro, come indipendente o in base al suo domicilio) è affiliato a quest'ultima. Se la persona è già affiliata a più casse di compensazione, è competente quella a cui è stata affiliata per prima.
Se l'affiliazione a questa cassa di compensazione non è possibile a causa della mancanza della qualità di membro dell'associazione fondatrice, si applica per analogia il N. 1030, secondo paragrafo.

- 1030
1/24 Il datore di lavoro straniero tenuto a versare i contributi in Svizzera che vi impiega una persona non ancora affiliata a una cassa di compensazione è affiliato alla cassa di compensazione cantonale del luogo di domicilio di questa persona.
Se non è domiciliata in Svizzera, la persona è affiliata alla cassa di compensazione cantonale del luogo in cui svolge l'attività lucrativa o, in caso di più attività, del luogo in cui svolge l'attività principale. Questa cassa di compensazione è anche competente per chiarire a titolo preliminare lo statuto di questa persona.
- 1030.1
1/24 Se diverse casse di compensazione entrano in linea di conto per l'affiliazione di un datore di lavoro straniero tenuto a versare i contributi in Svizzera che impiega più dipendenti in Svizzera, la cassa di compensazione a cui il datore di lavoro è stato affiliato per prima è competente per tutti i dipendenti (anche per il chiarimento preliminare della questione dello statuto). In casi particolari, le casse di compensazione possono concordare che sia competente un'altra cassa di compensazione. Se non giungono a un accordo, la decisione spetta all'UFAS ([art. 64 cpv. 6 LAVS](#)).
- 1/24 **4.3 Persone esercitanti più attività lucrative e assoggettate sulla base dell'Accordo con l'UE, della Convenzione AELS o della convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito**
- 1030.2
1/24 Se una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente all'estero e assoggettata al diritto svizzero in base all'Accordo con l'UE, alla Convenzione AELS o alla convenzione di sicurezza sociale con il Regno Unito è già affiliata a una cassa di compensazione (in quanto svolge un'attività per un altro datore di lavoro o come indipendente), è affiliata a questa cassa di compensazione anche per la sua attività lucrativa indipendente.
Esempio: un cittadino francese residente in Francia lavora al 60 per cento a Ginevra per il suo datore di lavoro con sede in Francia ed è affiliato alla cassa di compensazione canto-

nale di Ginevra. Se intraprende ancora un'attività indipendente in Francia, sarà affiliato alla cassa di compensazione di Ginevra anche per quest'attività.

- 1030.3
1/24 Se l'affiliazione a questa cassa di compensazione non è possibile a causa della mancanza della qualità di membro dell'associazione fondatrice, la persona è affiliata alla cassa di compensazione cantonale del luogo in cui svolge l'attività lucrativa dipendente in Svizzera o, in caso di più attività, del luogo in cui svolge l'attività principale.
- 1051
1/24 Per i salariati che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera e il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di pagare i contributi (p. es. datore di lavoro con sede all'estero), è competente la cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio. Per le persone non domiciliate in Svizzera si veda il N. 1027.
- 2001
1/24 L'obbligo d'annunciarsi e affidarsi ai sensi del N. 1003 vale anche per i datori di lavoro che al momento dell'assoggettamento non versano salari sottoposti all'obbligo contributivo.
- 2001.1
1/24 Tutte le persone giuridiche sono considerate datori di lavoro in virtù dei loro organi e sono soggette all'obbligo d'annunciarsi e affidarsi, anche se non intendono versare i salari.
- 2023 Gli assicurati e i datori di lavoro membri di due o più associazioni fondatrici che hanno esercitato il loro diritto d'opzione possono esercitare di nuovo questo diritto solo al prossimo termine previsto agli [art. 99](#) e [117 cpv. 1 OAVS](#) (vale a dire il 1° gennaio 2026, 2031, 2036 ecc.)